PIANO DELLA FORMAZIONE

ACME®

ACME-learning
formazione

www.acmesicurezza.com - www.acme-learning.com

La formazione alla sicurezza sul lavoro è intesa come una parte del processo formativo che un'impresa mette in campo per essere al passo con i tempi, al pari della valutazione dei rischi che non può essere considerata come un'analisi a sé stante, ma deve essere integrata con l'attività quotidiana che rappresenta la mission aziendale.

Le iniziative estemporanee di formazione su tematiche specifiche rischiano di essere scarsamente efficaci per la riduzione dei comportamenti pericolosi, in quanto sono vissute come esperienze straordinarie, esterne alla normalità; è invece indispensabile che la costruzione di atteggiamenti salutari avvenga all'interno degli ordinari processi di produzione. Questo può tradursi in un intervento complessivo e continuo, un vero e proprio piano di formazione aziendale che va aggiornato nel tempo in base ai bisogni formativi rilevati. Il piano di formazione aziendale rappresenta l'insieme dei progetti formativi utili al raggiungimento degli obiettivi aziendali (operativi, strategici, di salute e sicurezza sul lavoro, ecc.). Proprio la strutturazione di un piano di formazione aziendale, che garantisca continuità nel tempo ed efficacia all'azione educativa, rivela l'intenzione di investire sulle conoscenze e competenze dei lavoratori e di puntare così, decisamente, su una corretta attività di prevenzione, soprattutto se è stato condiviso dai vari attori del sistema di prevenzione aziendale.

Il risultato di un tale atteggiamento sarà costituito da un miglioramento delle condizioni lavorative e della conduzione dei processi produttivi: prevenzione come investimento. Collocare invece la formazione in una serie di adempimenti ai quali si è costretti a corrispondere costituisce una falsa alternativa al processo virtuoso che la realizzazione condivisa di un piano aziendale rappresenta: costo inutile e improduttivo.

Fasi per la definizione di un piano di formazione aziendale
Il processo che porta alla definizione di un buon piano di formazione è costituito dalle seguenti fasi:
Analisi dei bisogni formativi
È l'attività che precede sia la progettazione delle iniziative di formazione sia la loro programmazione/erogazione/valutazione. Nel caso della tutela della salute e della sicurezza tale fase discende necessariamente dagli obblighi di legge evidenziati nel DLgs 81/08 e nell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11, dalla valutazione dei rischi e dal contesto organizzativo aziendale e/o di comparto e/o territoriale. L'attore principale può essere il RSPP che ha anche la funzione di raccogliere le istanze suggerite dal medico competente, dal/i RLS, dai dirigenti, dai preposti e dai lavoratori. Proporre al datore di lavoro i programmi di informazione e formazione rientra, infatti, tra i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, e ciò non può prescindere dall'analisi dei fabbisogni formativi.

Progettazione delle iniziative di formazione
La progettazione delle iniziative di formazione, traduce i bisogni formativi in obiettivi di apprendimento, ossia ciò che deve essere capace di fare il lavoratore alla fine di un percorso formativo che non era capace di fare prima. Ad esempio, nel caso della formazione generale, la progettazione potrebbe essere effettuata secondo lo schema sotto riportato.

AREE PROFESSIONALI

- Sicurezza sul luogo di lavoro
- Amministrazione, finanza e gestione aziendale
- Digital e Informatica
- Lingue straniere
- Qualità, compliance e processi aziendali
- Marketing e vendite
- Coaching - soft skill

FORMAZIONE FINANZIATA

La formazione finanziata è la formazione del personale attraverso l'utilizzo dei fondi paritetici Interprofessionali.

Le aziende che hanno aderito ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua possono richiedere il finanziamento di progetti formativi personalizzati ad hoc da realizzare presso la propria impresa.

FONDI PARITETICI, COSA SONO?

I Fondi Paritetici Interprofessionali hanno la finalità di finanziare interventi di formazione per le imprese che vi aderiscono. I destinatari dei corsi possono essere Operai, Impiegati, Quadri e Dirigenti. Possono aderire ad un Fondo tutte le imprese, di qualsiasi settore, purchè abbiano almeno 1 dipendente.

QUANTO MI COSTA?

Niente più di quanto l'azienda già versa all'INPS 0,30% sulle retribuzioni dei propri dipendenti.
Se non si aderisce a un Fondo interprofessionale, queste risorse vengono gestite automaticamente dal sistema pubblico, perdendo l'opportunità di usufruire ai corsi di formazione.

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE

Aderendo ad un Fondo, è possibile fare formazione e fruire dei tanti percorsi formativi offerti da AcmE-learning. È dunque possibile: creare un piano formativo ad hoc sulle tematiche di specifico interesse per l'azienda; presentare un piano ricercando tra i nostri 200 corsi a catalogo quelli utili per migliorare le competenze dei propri dipendenti;

CONSULENZA E ASSISTENZA

Affidarsi a AcmE-learning significa affidarsi ad un partner con cui fruire di formazione di alto livello ed avere un unico interlocutore per la gestione del finanziamento. Le aziende possono utilizzare diversi canali di finanziamento. Gestisce, per conto dei propri Clienti, Piani formativi su ogni fondo, fornendo un servizio "chiavi in mano" occupandosi direttamente di tutte le fasi di presentazione e gestione.

1 INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

Documento	Riferimento Normativo	Note	Tempi
Attestato di formazione del Datore di Lavoro che svolge le funzioni di RSPP (in alternativa con la riga sottostante)	D.Lgs 81/08: art. 34 commi 2 e 3 Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012	Corso di durata variabile 16-32-48 ore in funzione del tipo di attività svolta in base al codice ATECO (vedi allegato II dell'accordo 21/12/2011). Aggiornamento di durata 6-10-14 ore in funzione del tipo di attività svolta. Sono esonerati dal corso (ma non dalla frequenza agli aggiornamenti, decorsi 5 anni dal 11/01/2012) i datori di lavoro: -che hanno già frequentato corsi conformi all'art. 3 del DM 16/01/1997 -esonerati dall'art. 95 del D.Lgs 626/94 -in possesso di formazione per i compiti del SPP (art. 32 D.Lgs 81/08).	Entro 90 giorni dall'inizio dell'attività per le nuove attività. Aggiornamento quinquennale
Attestato di formazione del lavoratore o del consulente esterno che svolge le funzioni di RSPP (in alternativa con la riga soprastante)	D.Lgs 81/08: art. 32 Accordo Conferenza Stato Regioni del 07/07/2016 e s.m.i.	La formazione necessaria varia in funzione dei crediti formativi del soggetto designato e del tipo di attività svolta dall'azienda (codice ATECO). In ogni caso è obbligatoria la frequenza del modulo C.	I titoli devono essere posseduti prima della nomina. L'aggiornamento, per il solo modulo B, è quinquennale
Attestato di formazione dell'ASPP	D.Lgs 81/08: art. 32 Accordo Conferenza Stato Regioni del 07/07/2016 e s.m.i.	La designazione di ASPP non è obbligatoria. La formazione necessaria varia in funzione dei crediti formativi del soggetto designato e del tipo di attività svolta dall'azienda (codice ATECO). Per l'ASPP sono previsti soltanto i moduli A e B.	I titoli devono essere posseduti prima della nomina. L'aggiornamento, per il solo modulo B, è quinquennale
Attestato di formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	D.Lgs 81/08: art. 37 (in particolare commi 10-11)	Obbligatorio se è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Durata minima 32 ore di cui 12 sui rischi specifici dell'attività produttiva. L' aggiornamento non può essere inferiore a 4 ore annue per le aziende dai 15 ai 50 addetti e a 8 ore annue per le imprese con oltre 50 addetti.	Dopo l' elezione o la designazione Aggiornamento in base alla contrattazione collettiva nazionale.
Attestato di formazione degli addetti alla squadra antincendio ed emergenze	D.Lgs 81/08: art. 37 (in particolare comma 9) DM 10/03/1998	In attesa di uno specifico decreto attuativo, valgono le indicazioni del DM 10/03/1998 in funzione del rischio di incendio dell'unità produttiva (basso, medio, alto) relativamente a durata (4-8-16 ore)	Prima della designazione

1. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

Documento	Riferimento Normativo	Note	Tempi
Attestato di idoneità tecnica al ruolo di addetto antincendio	Legge 609/1996 art. 3 DM 10/03/1998 art. 6 comma 3 allegato X	Rilasciato dai VV.F. Obbligatorio per le attività elencate in allegato X del DM 10/03/98: a)attività a rischio incidente rilevante (Seveso); b)fabbriche e depositi di esplosivi; c)centrali termoelettriche; d)estrazione di oli minerali e gas combustibili; e)impianti e laboratori nucleari; f)depositi al chiuso di combustibili 10.000 m2; g)attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2; h)aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie al chiuso aperta al pubblico > 5000 m2, metropolitane; i)alberghi con oltre 100 posti letto; l) ospedali, case di cura e di ricovero per anziani; m)scuole con oltre 300 persone presenti; n)uffici con oltre 500 dipendenti; o)locali spettacolo/trattenimento > 100 posti; p)edifici sottoposti alla vigilanza dello Stato adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2; q)cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza > 50 m; r)cantieri ove si impiegano esplosivi.	Prima della designazione
Attestato di formazione degli addetti al primo soccorso	D.Lgs 81/08: art.37(in particolare comma 9) DM 388/2003	La durata del corso dipende dalla classificazione dell'azienda in funzione del rischio (categoria A = 16 ore, categoria B e C = 12 ore)	Prima della designazione Aggiornamento almeno triennale relativo alla parte pratica per i nuovi assunti
Attestato formazione generale e specifica dei lavoratori	D.Lgs 81/08: art. 37 comma 1 Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012	Il modulo generale, uguale per tutte le attività, è di 4 ore. I noduli specifici variano in funzione del rischio (alto, medio o basso in funzione del codice ATECO indicato in allegato 2 dell'accordo 21/12/2011); la durata minima è rispettivamente di 12-8-4 ore (il datore di lavoro deve valutare se è sufficiente o è necessario effettuare un numero maggiore di ore). L'aggiornamento ha durata minima di 6 ore per tutti i livelli di rischio.	COMPLETATA prima dell'assunzione; soltanto se non è possibile, la formazione deve essere completata entro 60 giorni Per i lavoratori già assunti all'entrata in vigore degli accordi, vedi il testo degli accordi stessi per i crediti formativi. Aggiornamento quinquennale

Documento	Riferimento Normativo	Note	Tempi
Attestato di formazione dei dirigenti	D.Lgs 81/08: art. 37 comma 7 Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012	Obbligatorio se ci sono dirigenti. I contenuti della formazione e la durata (16 ore) previsti dagli accordi non sono vincolanti; tuttavia, se si discostano da quelli indicati, il datore di lavoro ha l'onere di provare che la formazione erogata è adeguata e specifica. La formazione per i dirigenti è sostitutiva rispetto a quella per i lavoratori. Aggiornamento 6 ore.	Per i nuovi assunti: COMPLETATA prima dell'assunzione; soltanto se non è possibile, la formazione deve essere completata entro 60 giorni Per i dirigenti già assunti all'entrata in vigore degli accordi, vedi il testo degli accordi stessi per i crediti formativi. Aggiornamento quinquennale
Attestato di formazione dei preposti	D.Lgs 81/08:art. 37 comma 7 Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012	Obbligatorio se ci sono preposti. I contenuti della formazione e la durata (8 ore) previsti dagli accordi non sono vincolanti; tuttavia, se si discostano da quelli indicati, il datore di lavoro ha l'onere di provare che la formazione erogata è ad guata e specifica. La formazione per i preposti è integrativa rispetto a quella per i lavoratori. Aggiornamento 6 ore.	Per i nuovi assunti: COMPLETATA prima dell'assunzione; soltanto se non è possibile, la formazione deve essere completata entro 60 giorni Per i preposti già assunti all'entrata in vigore degli accordi, vedi il testo degli accordi stessi per i crediti formativi. Aggiornamento quinquennale
Attestato di formazione ed abilitazione degli addetti ad attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione	D.Lgs 81/08: art. 73 comma 5 Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012 Circolare Min. Lav. n°12 del 06/03/2013 Decreto legge 69/2013 convertito con Legge 98/2013 del 9 agosto 2013	Obbligatorio se sono utilizzate le attrezzature elencate. L'accordo riguarda: -Piattaforme di lavoro mobili elevabili -Gru a torre -Gru mobili -Gru per autocarro -Carrelli elevatori con conducente a bordo -Trattori agricoli o forestali -Macchine movimento terra -Pompe per calcestruzzo montate su automezzo Per settore Agricolo e uso occasionale, vedi la circolare del Min. Lav. Per crediti formativi e durata dei corsi per ogni tipo di attrezzatura, vedi il testo dell'accordo.	I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'accordo (13 marzo 2013) già utilizzavano le attrezzature senza formazione pregressa, devono effettuare la formazione entro 24 mesi (13 marzo 2015). Chi è in possesso di precedente formazione, è tenuto all'aggiornamento entro 24 mesi se il corso non è conforme al punto 9.1.a dell'accordo. Per quelli che le utilizzano successivamente all'entrata in vigore, il corso deve essere effettuato prima dell'uso dell'attrezzatura Per lavoratori agricoli e macchine agricole le scadenze sono diverse (vedi Legge 98/2013) Rinnovo dell'abilitazione quinquennale

1. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

Documento	Riferimento Normativo	Note	Tempi
Attestato di formazione su rischi specifici previsti dai titoli successivi al 1° del DLgs.81/08	D.Lgs 81/08: art. 37 comma 3 artt. 71 comma 7, 73, 77, 97, 116, 145, 164, 169, 177, 184, 191, 192, 195, 203, 227, 239, 258, 278, 294-bis	Obbligatorio se sono presenti le situazioni riferibili agli articoli citati o ad altre norme vigenti. Rientra nella responsabilità del datori di lavoro valutare i crediti formativi e fornire la formazione necessaria oltre a quella prevista dal titolo 1°. Per l'art. 136 comma 6 vedi sotto: Formazione per montaggio ponteggi.	Prima di svolgere la mansione
Documentazione dell'avvenuto addestramento all'uso di macchine e attrezzature e Dispositivi di Protezione Individuale	D.Lgs 81/08: art. 37 commi 4 e 5 art. 18 comma 1 lett. e) artt. 71 comma 7, 73, 77, 116, 169, 227	Nel documento di valutazione dei rischi devono essere individuate le mansioni che richiedono obbligatoriamente l'addestramento art. 28 comma 3 lett. f).	Prima di svolgere la mansione
Documentazione dell'avvenuta informazione dei lavoratori	D.Lgs 81/08: art. 36 artt. 3 comma 12-bis, 71 comma 7, 73, 77, 164, 169, 177, 184, 190, 191, 192, 195, 203, 226, 227, 239, 257, 278, 294-bis	Sono escluse da questo elenco le informazioni che devono essere fornite ai lavoratori dal medico competente	Prima di svolgere la mansione
Attestato abilitazione per le attività di bonifica di materiali contenenti amianto	Legge 257/92 Art. 10 comma 2 lett. h) D.P.R. 8/08/94 Art. 10	Riguarda esclusivamente le aziende che effettuano bonifica e smaltimento di amianto e sono iscritte nell'apposito albo gestori dei rifiuti. -Corso operativo 30 ore -Corso gestionale (per chi dirige o organizza le attività in cantiere) 50 ore	Prima di svolgere la mansione
Attestato formazione addetti montaggio ponteggi	D.Lgs 81/08: art. 136 commi 6 e 8 Allegato XXI	Obbligatorio per chi monta ponteggi. Organizzato dai soggetti formatori accreditati (vedi allegato) Durata 28 ore con verifica finale.	Prima di svolgere la mansione
Documentazione esercitazioni antincendio	DM 10/03/1998 Allegato VII	Obbligatoria dove è obbligatoria le redazione del piano di emergenza (vedi sotto: gestione delle emergenze)	Almeno annuale

Documento	Riferimento Normativo	Note	Tempi
LUOGHI CONFINATI Documentazione della formazione del personale	D.Lgs 81/08: Artt. 63, 66, 121 Allegato IV, punto 3 DPR 177/2011	Il lavoro può essere svolto solo da imprese e lavoratori autonomi qualificati, sia per lavori in proprio che in appalto, che hanno i seguenti requisiti: -presenza di personale con esperienza specifica triennale non inferiore al 30%. -formazione di tutto il personale, compreso il datore di lavoro, specificamente mirata al rischio -avvenuta effettuazione di attività di addestramento **In caso di lavori in appalto:** - informazione dettagliata, da parte del committente, sui rischi, in un tempo sufficiente e adeguato, comunque non inferiore ad 1 giorno	
Patente di abilitazione all'impiego di GAS tossici	art. 55 R.D. 147/1927	Necessaria per poter effettuare operazioni con impiego di gas tossici comprendenti: •custodia •conservazione •utilizzo •trasporto L' Ente che rilascia la patente è il Dipartimento di Prevenzione dell'Az. ULSS del capoluogo della Provincia di residenza della persona abilitata	Prima di svolgere le operazioni Revisione ogni 5 anni
Altre abilitazioni previste da norme speciali Ad esempio: -Patentino conduzione caldaie -Soggetti abilitati ad operare su parti in tensione			

PIANO DELLA FORMAZIONE

La **norma** di riferimento è il "Testo Unico della sicurezza sul lavoro" (**D.Lgs. 81/2008** e s.m.i.), elaborato recependo le direttive comunitarie che si basano sul **principio** della **programmazione** e della **partecipazione** di tutti i soggetti coinvolti nel **processo di miglioramento delle condizioni** di **prevenzione** e **tutela** della **salute sul luogo di lavoro**.

REALIZED 01
2021

ACME-learning
formazione

ACME+

ACME+ srl Sede Legale: Via E. Chini, 12 - 38010 Ton (TN)
Sede operativa: Via Ca' Brusà 16, 37030 Vago di Lavagno (VR)
045 5116636 - info@acmesicurezza.com
P.IVA 02605990221

www.acmesicurezza.com - www.acme-learning.com